

DET.N. 119

Prot.n. 405 del 28/05/2024

Oggetto: Determinazione di affidamento dell'accordo quadro per il servizio di messa in opera di teli banner per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni

CIG: BOFE0214EA

Vista:

- La nomina del Dott. Emanuele Vietina a Direttore Generale di Lucca Crea s.r.l. con atto del 16/03/2023;
- La procura speciale con determina del AU n° 7 prot. 184 del 16/03/2023;
- la determina dell'Amministratore Unico n. 09 prot. N. 247 del 26/03/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Lucca Crea S.r.l. è una società interamente partecipata del Comune di Lucca, che esercita principalmente attività di promozione artistica, commerciale e culturale del fumetto, dell'illustrazione del cinema e di animazione e del gioco intelligente e organizza annualmente l'evento denominato Lucca Comics & Games, gli eventi Verdemura e Murabilia, Lucca Collezionando e gestisce il Polo Fiere di Lucca;
- Che durante Lucca Comics & Games verranno allestiti padiglioni espositivi in varie aree del centro storico di Lucca e zone limitrofe;
- suddetti padiglioni espositivi necessitano di brandizzazione;
- si è quindi reso necessario affidare l'accordo quadro ai sensi dell'articolo 71 del D.l.g.s. 36/2023 per il servizio di messa in opera di teli banner per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Preso atto che:

- la procedura si è svolta in modalità telematica, sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione della Regione Toscana in modalità aperta;
- in tale gara per la valutazione delle offerte è stato assunto come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il bando di gara prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il 29/04/2024 alle ore 12:00;
- Entro la data di scadenza del termine sono pervenute n° 4 offerte da 4 diversi operatori economici sul portale START della Regione Toscana;
- successivamente alla scadenza di presentazione offerte, con determina n° 97 del 29/04/2024 è stata costituita la commissione di gara;

el

- richiamati i contenuti del verbale delle operazioni di gara allegato e parte integrante del presente atto, i cui contenuti si intendono qui trascritti dal quale risulta quanto segue:

- che alle ore 15:00 del giorno 29/04/2024 la Commissione di gara si riuniva in presenza presso la sede di Lucca Crea s.r.l., aperta al pubblico, sita in Via Garibaldi 53 a Lucca, e contestualmente iniziava la fase di apertura delle buste tecniche, come da inversione procedimentale prevista dal Disciplinare di gara;
- che alle ore 17:00 del giorno 29/04/2024 la Presidente di Commissione dichiarava chiusa la prima seduta di valutazione delle buste tecniche;
- che il giorno 14/05/2024 venivano pubblicati dall'amministratore del sistema telematico Start i verbali di Reverse Action a causa di malfunzionamenti tecnici nella fase di attribuzione dei punteggi tecnici manuali;
- che il giorno 14/05/2024 alle ore 15:00 la Commissione di gara si riuniva e completava la fase di valutazione delle buste tecniche dei 4 partecipanti, contestualmente approvava gli elaborati tecnici e procedeva all'attribuzione dei punteggi tecnici con le seguenti risultanze:

1. **Adaptive Group S.r.l. 36 punti;**
2. **Myprintservice S.r.l. 54,83 punti;**
3. **Copisteria Paolini S.n.c. 71 punti;**
4. **Dori Pubblicità S.r.l. 51,33 punti;**

- che la partecipante Adaptive Group S.r.l. veniva esclusa dal prosieguo della valutazione poiché non ha totalizzato i previsti 40 punti della clausola di sbarramento tecnica, come previsto dall'articolo 2 del Disciplinare di gara;
- che a seguito di riparametrazione dei punteggi tecnici da parte della Commissione, come previsto dal Disciplinare di gara, i punteggi tecnici erano i seguenti:

1. **Dori Pubblicità S.r.l. 57,84 punti;**
2. **Myprintservice S.r.l. 61,78 punti;**
3. **Copisteria Paolini S.n.c. 80 punti;**

- che al termine dell'attribuzione dei punteggi veniva dichiarata chiusa la fase di valutazione delle buste tecniche;
- che successivamente la Commissione procedeva ad aprire le buste economiche dei 3 partecipanti ammessi alla fase successiva;
- che a seguito di esame delle offerte da parte della Commissione si avevano le seguenti offerte risultanti:

1. **Dori Pubblicità S.r.l. importo offerto Euro 227.368,28 con ribasso percentuale del 6%;**
2. **Myprintservice S.r.l. importo offerto Euro 222.637,00 con ribasso percentuale del 8%;**
3. **Copisteria Paolini S.n.c. importo offerto Euro 240.379,19 con ribasso percentuale del 0.5%;**

- che a seguito di calcolo tramite la formula matematica prevista dal Disciplinare di gara i punteggi economici risultanti erano i seguenti;

1. **Dori Pubblicità S.r.l. 19,57 punti;**
2. **Myprintservice S.r.l. 20 punti;**
3. **Copisteria Paolini S.n.c. 18,49 punti;**

- che a seguito del calcolo dell'anomalia dell'offerta da parte della Commissione come previsto dalla vigente normativa e come previsto dal Disciplinare di gara, l'offerta del concorrente Paolini risultava anormalmente bassa e quindi immediatamente è stata inoltrata comunicazione formale via Pec al concorrente richiedendo dettagliate informazioni sui criteri che hanno portato a tale offerta;
- che a seguito dell'attribuzione dei punteggi economici si aveva la seguente classifica provvisoria:

1. **Copisteria Paolini S.n.c. 89,49 punti (98,49 punti con punteggio tecnico riparametrato);**
2. **Myprintservice S.r.l. 74,83 punti (81,78 punti con punteggio tecnico riparametrato);**
3. **Dori Pubblicità S.r.l. 70,90 punti (77,41 punti con punteggio tecnico riparametrato);**

- che alle ore 16:00 venivano dichiarate chiuse le buste economiche e contestualmente veniva ammesso con riserva all'esito delle verifiche dell'offerta anomala alla fase successiva della procedura di gara il concorrente primo in classifica, Copisteria Paolini S.n.c., e quindi dichiarata chiusa la seduta dalla Presidente di Commissione;
 - che il giorno 15/05/2024 la Commissione di gara procedeva a verificare la risposta via Pec fornita dall'operatore economico in merito all'offerta anormalmente bassa e svolgeva attentamente la fase di verifica di offerta anomala ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs 36/2023, dichiarando congrua ed esaustiva la documentazione prodotta dall'operatore economico, ammettendolo al proseguo della gara e quindi procedeva ad aprire la busta amministrativa del concorrente primo in classifica;
 - che la Commissione di gara a seguito della verifica della documentazione amministrativa dell'operatore economico provvedeva ad approvare i documenti e quindi dichiarare chiusa la fase di verifica della busta amministrativa con esito positivo;
 - che la Commissione di gara alle ore 10:55 dichiarava l'aggiudicazione della gara;
- Ritenuto per tutto quanto sopra di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione del servizio relativo all'accordo quadro per il servizio di messa in opera di teli banner per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni di cui trattasi nei confronti dell'operatore economico Copisteria Paolini S.n.c. - via san paolino, 63- 55100 Lucca (LU) P.IVA-01215670462 C.F. 01215670462, che è risultato vincitore con il punteggio complessivo pari a 89,49 fermo restando che l'efficacia del presente provvedimento rimane subordinata al positivo riscontro della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti dal medesimo dichiarati in sede di gara;

Visto:

- la legge 241/1990 e ss.mm. e ii. ed in particolare l'art. 5, "Responsabile del procedimento", e seguenti;
- il D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l'art. 15, "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", il RUP è individuato nel Dott. Emanuele Vietina;
- Visto l'art. 16 del Dlgs 36/2023 per il quale le funzioni di Responsabile non possono essere assunte in caso di conflitto

di interesse;

per quanto sopra motivato

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui alla procedura per l'accordo quadro per il servizio di messa in opera di teli banner per gli anni 2024 e 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni come da verbale di gara richiamato in premessa i cui contenuti si intendono qui trascritti e che viene allegato quale parte integrante e sostanziale;

2) di aggiudicare per quanto sopra l'appalto di cui trattasi Copisteria Paolini S.n.c. - via san paolino, 63- 55100 Lucca (LU) P.IVA-01215670462 C.F. 01215670462, con un punteggio totale di 89,49 ed un ribasso pari al 0,50000 % per un importo di € 240.379,19 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza e € 40.000,00 per costi della manodopera;

3) di dare atto che è stato acquisito il CIG B0FE0214EA;

di precisare che:

- il valore dell'accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante e non costituisce per l'impresa il minimo garantito e la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale;

- la stipulazione dell'accordo quadro non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie;

- la copertura finanziaria sarà assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;

- i servizi saranno commissionati attraverso Ordini di servizio, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità dell'operatore economico, entro il limite massimo dell'importo e della durata previste;

- di demandare a successivo provvedimento l'approvazione dei contratti attuativi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

- di dare atto che relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 16 del Codice e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

- di precisare che saranno assolti gli adempimenti di trasparenza e pubblicità dal Responsabile tramite il sistema telematico dell'Ente e gli adempimenti informativi presso l'ANAC e/o presso l'Osservatorio, dall'Ufficio Gare e contratti della società Lucca Crea srl;

- di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà eseguita dall'Ufficio Gare e contratti;

4) Nello svolgimento del servizio la Ditta:

- i) Potrà svolgere il servizio anche per il tramite di propri collaboratori, che saranno vincolati ai medesimi patti di non concorrenza e di riservatezza previsti dal presente contratto per la Ditta; agli obblighi previsti all'art. 3, punti 6 e 7, del presente contratto; al rispetto di quanto disposto e regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare. All'uopo la Ditta si impegna a mettere i propri collaboratori a piena conoscenza del contenuto di tali documenti e a consentire loro il libero e continuo accesso agli stessi. Detti collaboratori dovranno essere correttamente contrattualizzati sulla base della normativa vigente, equamente retribuiti o compensati in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, con regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, adeguatamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi ed è inteso che il loro costo graverà unicamente ed integralmente sulla Ditta. Nel caso in cui, per l'esecuzione del servizio, la Ditta si avvallesse di lavoratori subordinati, dovrà essere loro garantito, ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 36/2023, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, in vigore per il settore di attività della Ditta e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, comunque, quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. La Ditta dovrà in ogni caso rispettare le tabelle retributive previste dall'art. 41 D.lgs. 36/2023.
- ii) Dovrà garantire ai propri collaboratori, autonomi e/o subordinati, impiegati nell'appalto con Lucca Crea s.r.l., il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del lavoro. Per quanto occorrer possa si ribadisce e specifica che per l'attività di detti collaboratori, svolta in forma autonoma o subordinata, non potranno essere richieste a Lucca Crea S.r.l. somme ulteriori rispetto e in aggiunta a quelle pattuite all'art. 2 del presente contratto per l'esecuzione di tutti i servizi commissionati, in quanto il relativo costo è già stato considerato dalla Ditta nella determinazione del corrispettivo pattuito.
- iii) Dovrà comunicare a Lucca Crea s.r.l. il nominativo dei collaboratori, autonomi o subordinati, tempestivamente e, comunque, prima che tali soggetti prestino la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto con Lucca Crea s.r.l. .
- iv) Si impegna inoltre – a richiesta della committente Lucca Crea S.r.l. – a inviare alla Società tutta la documentazione attestante: il corretto inquadramento contrattuale dei suddetti collaboratori sulla base della normativa vigente; l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi retributivi (nel caso di lavoratore subordinato) o compensativi (nel caso di lavoratore autonomo); l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali; l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi prevenzionistici, anche in materia di sicurezza sul lavoro; esatto e puntuale adempimento dell'obbligo di assicurazione della

responsabilità civile verso terzi della Ditta e dei suoi collaboratori, tutti obblighi, nessuno escluso e/o eccettuato, gravanti sulla Ditta per legge e/o per contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente punto 4.2., compreso il mancato invio a Lucca Crea S.r.l. della documentazione richiesta, costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente contratto (fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società) e dà comunque facoltà a Lucca Crea S.r.l. di sospendere ogni e qualsivoglia pagamento del corrispettivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1460 c.c. .

5) Che la Ditta, durante la vigenza del presente contratto, potrà svolgere altre attività lavorative e/o professionali che non impediscano la buona esecuzione del servizio conferitogli con il presente contratto. La Ditta potrà svolgere tali attività in proprio o in favore di terzi, a condizione che l'attività svolta non sia in concorrenza con le manifestazioni organizzate da Lucca Crea S.r.l. La Ditta, durante la vigenza del presente contratto, non potrà svolgere attività, nelle forme del lavoro autonomo o subordinato, in favore di soggetti concorrenti del Committente, nei termini e limiti sopra indicati, pena la risoluzione immediata del presente contratto e salvo il risarcimento del danno subito dalla società;

6) Che la Ditta, a fronte della mera richiesta della Società, si impegna a consegnare alla Società in originale tutti gli elaborati, di qualunque tipo e genere, e i documenti, nessuno escluso, anche meramente preparatori, che la Ditta- e i di lui eventuali collaboratori- hanno creato e/o redatto in qualunque modo connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

7) Che la Ditta s'impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, conoscenze inerenti le strategie commerciali, di comunicazione o di marketing, rispetto alle attività organizzative del committente e artistico culturali dei festival o delle campagne da esso realizzati, conoscenze relative all'organizzazione della società più generali, relative ai clienti e tutto quello che concerne l'attività della Committente. La Ditta si impegna altresì, per tutto il periodo di durata del rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, e a non rivelare, in qualsiasi forma o modo, informazioni di qualsivoglia natura, acquisite o comunque resegli accessibili in occasione del rapporto con la Committente, e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della Committente. La Ditta si impegna a non utilizzare, per fini estranei al presente contratto, tutto ciò di cui è venuto a conoscenza, in maniera diretta o incidentale, nel corso del suo incarico e a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, tali conoscenze e informazioni;

8) Di dare atto che la Ditta si "Obbliga a rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico" ed è a conoscenza che la Società ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso e che aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed

integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il fornitore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Manleva fin d'ora la Società per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora il fornitore o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte sua o di suoi eventuali collaboratori, la Società contesterà le violazioni e potrà eventualmente risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Società potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti;

9) Trattamento dati personali- Lucca Crea s.r.l. è Titolare del trattamento dei dati personali inerenti alla propria attività istituzionale di organizzazione eventi, in ossequio alla disciplina prevista dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e dal d. lgs. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. 101/2018. I dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, così come riportato sull'informativa generale presente sul sito www.luccacrea.it. Si precisa che i dati del fornitore sono trattati esclusivamente per l'esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, o di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro. Qualora, all'interno del servizio svolto, il fornitore effettui operazioni di trattamento dei dati per conto e in nome del Titolare, valga la presente ai fini della nomina del suddetto fornitore quale responsabile esterno del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, impegnandosi a rispettare i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa stessa e ad effettuare le operazioni impartite dal Titolare secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché le istruzioni da quest'ultimo fornite e riportate nel documento "Compiti ed istruzioni del Responsabile Esterno del Trattamento" di cui si dichiara la presa visione. Qualsiasi tipo di operazione che il Responsabile effettuerà per conto del Titolare dovrà: 1) avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità da parte di terzi; 2) essere eseguita nel rispetto dei compiti imposti dal rispetto della normativa vigente, sia a livello nazionale che a livello europeo, in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale a carico della singola persona che realizza un uso illegittimo dei dati oggetto del trattamento. La

presente nomina, non delegabile, decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico affidato;

10) Di dare atto che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza è adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché nelle ulteriori sezioni appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per accettazione

Copisteria Paolini S.n.c.

Timbro e firma

Il Direttore Generale
L. Paolini
~~Dot. Emanuele Vietina~~
Corso Garibaldi, 53
55100 Lucca
P.IVA 01966320465